

DETERMINAZIONE N. 128 DEL 08-04-2021

Oggetto: Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani A.U.R.I. Umbria - Sub Ambito n. 1. CIG 6339868095. Ottemperanza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 39 del 4/1/2021. Conclusione del procedimento di soccorso istruttorio.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Avviso di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 27.07.2015 è stata indetta una procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito Territoriale Integrato n. 1 Umbria per la durata di 180 mesi, con scadenza 26/08/2015;
- alla data di scadenza fissata dall'Avviso sono pervenute n. 9 domande di partecipazione;
- la Stazione Appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, nonché all'acquisizione della documentazione antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011, rispetto a tutti i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione;
- con Lettera di Invito del 09/04/2018 i concorrenti prequalificatisi sono stati invitati a produrre la propria offerta entro il 09/07/2018;
- con determinazione n. 256 del 21/6/2018 il termine per la presentazione delle offerte è stato posticipato all'08/08/2018;
- con determinazione n. 324 del 9/8/2018, scaduto il termine di presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione di Gara in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 84 D. Lgs n. 163/2006, che regola la procedura di cui in oggetto quale norma applicabile *ratione temporis* nei limiti dell'autovincolo da parte della Stazione Appaltante;
- con determinazione n. 391 del 9/10/2018 il RUP ha proceduto, previa verifica istruttoria, alla ammissione al prosieguo della procedura dell'RTI DIODORO ECOLOGIA Srl/TE.AM Teramo Ambiente Spa, dell'RTI TECNOSERVICE Srl/STIRANO Srl e dell'RTI SOGEPU Spa/ECOCAVE Srl;
- nel corso della seduta pubblica del 23/1/2019, nella quale si è proceduto, previa comunicazione dei punteggi attribuiti ai concorrenti per l'offerta tecnica, all'apertura della Busta C – Offerta economica, la Commissione ha compiuto l'attribuzione dei relativi punteggi e dato corso alla formazione della seguente graduatoria finale:
 1. RTI Sogepu – Ecocave punti 100
 2. RTI Diodoro Ecologia-TeAm punti 67,25
 3. RTI TeknoService – Stirano punti 56,74
- con determinazione n. 135 del 5/4/2019, il RUP ha proceduto, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito agli art. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006, alla definizione del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata dall'RTI primo classificato, dichiarando l'offerta

economica della RTI Sogepu Spa/Ecocave Srl congrua e affidabile, disponendo, altresì, la conclusione del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta avviato con determinazione n. 43 del 30/1/2019;

- con determinazione n. 140 del 15/4/2019 il RUP ha proceduto, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'RTI aggiudicatario, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006, all'aggiudicazione definitiva della procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti urbani A.U.R.I. Umbria - Sub Ambito n. 1. CIG 6339868095 in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Sogepu Spa e Ecocave Srl;
- l'aggiudicazione definitiva disposta con la citata determinazione n. 140 del 15/4/2019 è stata impugnata davanti al TAR Umbria dall'RTI Diodoro Ecologia-TeAm e dall'RTI TeknoService – Stirano, rispettivamente classificatisi al secondo e terzo posto della graduatoria finale della procedura in oggetto;
- nell'ambito dei suddetti giudizi l'RTI Sogepu-Ecocave ha presentato ricorso incidentale per chiedere l'esclusione dei ricorrenti principali;
- il TAR Umbria, con sentenza n. 518 del 21/10/2019, ha accolto tanto i ricorsi principali che quello incidentale, stabilendo in particolare che:
 - l'RTI Sogepu-Ecocave avrebbe dovuto essere escluso dalla Gara in considerazione della mancata dichiarazione da parte della mandante Gesenu di una sentenza di condanna (n. 1500 del 20 novembre 2014) adottata nei confronti della stessa da parte della Corte dei Conti della Campania, in tesi del TAR costituente un grave errore nell'esercizio dell'attività professionale, rilevante ai sensi dell'art. 38 co. 1 lett. f) del D.Lgs n. 163/2006; così come avrebbe dovuto essere dichiarata da SEI Toscana – altra mandante dell'RTI aggiudicatario – l'adozione di misure restrittive della libertà personale nei confronti dei propri amministratori, elemento, sempre secondo il TAR, oggetto di un obbligo dichiarativo, invece violato, e di un corrispondente obbligo di valutazione da parte della Stazione Appaltante, ugualmente disatteso;
 - anche l'RTI Teknoservice-Stirano avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, stante la mancata dichiarazione della risoluzione in danno dal contratto di appalto disposta nel 2014 dal Comune di Vico Gargano, anch'essa rilevante quale grave errore professionale;
 - da ultimo, anche la partecipazione dell'RTI Diodoro Ecologia-TeAM sarebbe stata viziata dall'omessa dichiarazione della risoluzione contrattuale subita dal Comune di Sacrofano e di procedimenti penali a carico di rappresentanti della società mandataria;
- per effetto della sentenza su citata, la determinazione n. 140/2019 è stata annullata;
- avverso la sentenza TAR Umbria n. 518 del 21/10/2019 è stato presentato appello al Consiglio di Stato da parte di AURI, dell'RTI Sogepu – Ecocave, dell'RTI Diodoro Ecologia-TeAm e dell'RTI TeknoService – Stirano;
- il Consiglio di Stato con sentenza n. 39 del 4/1/2021 ha riformato la sentenza del TAR Umbria prima ricordata, riconoscendo la legittimità della partecipazione e della conseguente fuoriuscita dal Raggruppamento di SEI Toscana e statuendo, per il resto, che la valutazione sull'idoneità dei fatti non dichiarati dagli RTI concorrenti a costituire "grave errore professionale" ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, nonché l'attitudine di tali omissioni ad incidere sull'affidabilità degli operatori partecipanti alla Gara spetta esclusivamente ad AURI;
- per l'effetto, il Consiglio di Stato ha disposto la retrocessione del procedimento di evidenza pubblica alla fase nella quale dovranno essere compiute le valutazioni indicate nei paragrafi 35.7 e 35.8 della medesima sentenza, in contraddittorio con ciascun partecipante alla gara (RTI Sogepu – Ecocave, RTI Diodoro Ecologia-TeAm e RTI TeknoService – Stirano);

Premesso, altresì, che:

- con determina n. n. 29 del 21/1/2021 AURI ha ritenuto necessario procedere, in ottemperanza alla sentenza n. 39 del 4/1/2021 del Consiglio di Stato, alla retrocessione del procedimento di evidenza pubblica alla fase di verifica in contraddittorio, con gli operatori economici partecipanti

alla Gara, della documentazione oggetto di omissione dichiarativa attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, con le modalità e i termini indicati dalla medesima sentenza;

- con le note di AURI prott. n. 636, 635 e 637 del 21/1/2021 è stato, pertanto, avviato il procedimento di soccorso istruttorio nei confronti, rispettivamente, dell'RTI Sogepu-Ecocave, RTI Diodoro Ecologia-TeAm e RTI TeknoService-Stirano;
- con tali note i concorrenti sono stati invitati a presentare nei successivi 10 giorni la dichiarazione aggiornata relativa all'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 co. 1 lett. f) del D.Lgs n. 163/2006, completa anche degli eventi considerati dalla sentenza del Consiglio di Stato oggetto di omissione dichiarativa, nonché di qualsiasi altro evento e/o circostanza, anche se *medio tempore* intervenuto, che potesse essere qualificato come "grave errore nell'esercizio dell'attività professionale" ai sensi del ricordato art. 38; i concorrenti sono stati, altresì, invitati a presentare, nei successivi 10 giorni dall'invio della suddetta dichiarazione, una motivata relazione contenente le proprie osservazioni circa la sussistenza dei requisiti di affidabilità e moralità professionale di cui al citato art. 38 co. 1 lett. f) del D.Lgs n. 163/2006 con particolare riferimento alle circostanze oggetto della dichiarazione resa;
- nei termini concessi, tutti i concorrenti hanno proceduto ad inviare le dichiarazioni richieste, aggiornate degli eventi considerati nella sentenza del Consiglio di Stato, nonché, cautelativamente, di ogni evento successivo anche solo astrattamente riconducibile alla nozione di "grave errore nell'esercizio dell'attività professionale", anche se non rilevanti ai sensi del ricordato art. 38;

Considerato che:

- **Con riferimento all'RTI Sogepu-Ecocave**, l'AURI ha richiesto la presentazione delle dichiarazioni integrative di cui sopra sia alle attuali componenti del Raggruppamento, sia alla società **Gesenu s.p.a.**, originaria componente del Raggruppamento (successivamente estromessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, co. 19, del Codice Appalti e 95, co. 1, del d.lgs. n. 159/2011, in quanto interessata in corso di procedura da un'interdittiva antimafia) al fine di consentire ad essa il contraddittorio in merito alla sentenza di condanna della Corte dei Conti Campania n. 1500 del 20 novembre 2014, non dichiarato in Gara e oggetto della Sentenza del Consiglio di Stato cui si ottempera, nonché al fine di verificare se tale precedente integri o meno un "grave errore professionale" ai sensi del citato art. 38 Vecchio Codice, con effetti sull'ammissibilità dell'intero Raggruppamento;
 - alla luce della documentazione trasmessa dal Raggruppamento e da Gesenu s.p.a., con nota prot. n. 2236 del 9/3/2021, AURI ha ritenuto necessario richiedere a quest'ultima società documentazione integrativa rispetto ad alcuni degli eventi da essa dichiarati;
 - la documentazione integrativa richiesta a Gesenu è stata correttamente trasmessa in data 19/3/2021;
- **Con riferimento all'RTI Diodoro-TeAm**, alla luce della documentazione trasmessa dal Raggruppamento, l'AURI ha ritenuto necessario richiedere alla società Diodoro la presentazione di documentazione integrativa rispetto ad alcuni degli eventi dichiarati;
 - la documentazione integrativa richiesta a Diodoro è stata correttamente trasmessa in data 15/3/2021;
- **Con riferimento, infine, all'RTI TeknoService-Stirano**, alla luce della documentazione trasmessa dal Raggruppamento, l'AURI ha ritenuto necessario richiedere alla società TeknoService la presentazione di documentazione integrativa rispetto ad alcuni degli eventi dichiarati;
 - l'RTI in questione, con nota del 19/3/2021, ha comunicato di non avere più interesse all'appalto e di ritirare la propria offerta, richiamando a tal fine l'art. 5 della lettera di invito e l'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006.

Considerato che:

- la sentenza del Consiglio di Stato ha rimesso ad AURI la valutazione, da un lato, dell' idoneità o meno dei fatti non dichiarati dagli RTI concorrenti a costituire "grave errore professionale" ai sensi dell' art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, nonché, dall' altro lato, l' attitudine della stessa omissione dichiarativa ad incidere sull' affidabilità degli operatori partecipanti alla Gara;

Considerato, altresì, che:

- la procedura di affidamento in questione è una procedura "extra Codice", trattandosi di concessione di servizi bandita nella vigenza del D.Lgs n. 163/2006, ai sensi del quale (art. 30 di quest' ultimo) essa risulta sottratta all' applicazione delle disposizioni dettate dal Codice Appalti e rimessa alla normazione della *lex specialis* di gara che, sul punto, nulla rilevava;
- la valutazione in questione va, ad ogni modo, compiuta con riguardo al dato normativo di riferimento rispetto alla procedura di Gara, ossia all' art. 38 co. 1 lett. f) del D.Lgs n. 163/2006 e all' indirizzo giurisprudenziale vigente in materia al momento della presentazione delle domande di partecipazione e di presentazione delle relative offerte;
- in particolare, la disposizione citata elencava ipotesi molto diverse e molto più limitate del concetto di "grave errore professionale" poi ampliatisi solo a seguito dell' entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 (Nuovo Codice Appalti);
- anche la giurisprudenza amministrativa in materia aveva costantemente fornito una interpretazione restrittiva e determinata delle ipotesi potenzialmente suscettibili di integrare un "grave errore professionale" e dei relativi oneri dichiarativi; a titolo esemplificativo e non esaustivo, con precipuo riguardo alle pregresse risoluzioni contrattuali l' orientamento costante, anche del Consiglio di Stato, era nel senso di circoscrivere l' errore professionale ai soli inadempimenti e condotte negligenti commessi nell' esecuzione di un contratto pubblico che avessero determinato una risoluzione di un contratto di appalto, definitiva o non contestata in giudizio; erano, inoltre, stati esclusi dal novero del grave errore professionale le sanzioni adottate dall' Autorità Antitrust, i fatti, anche illeciti, occorsi nella fase prodromica alla procedura di affidamento (Cons. Stato, V, 30 ottobre 2017, n. 4973; 15 giugno 2017, n. 2934), i meri procedimenti penali nei confronti di esponenti dell' impresa concorrente (Cons. Stato, VI, 2 gennaio 2017, n. 1); per quanto attiene, poi, agli obblighi dichiarativi, il Consiglio di Stato aveva costantemente escluso l' esistenza di un principio di onnicomprensività delle dichiarazioni che avrebbe imposto un onere di dichiarare fatti ulteriori da quelli normativamente sanciti come rilevanti ed al tal proposito lo stesso Consiglio di Stato aveva sancito di dover *"escludersi che l' articolo 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 163 del 2006 esprima un principio di 'onnicomprendività della dichiarazione', tale per cui il concorrente a una pubblica gara sarebbe tenuto a dichiarare qualunque circostanza che sia potenziale sintomo di inesatti adempimenti contrattuali, al fine di consentire alla stazione appaltante di valutare tali circostanza con la maggiore possibile ampiezza di strumenti conoscitivi. La disposizione ... Non impone ai concorrenti un obbligo, dai contorni lati e malcerti, di dichiarare qualsivoglia inadempimento contrattuale che potrebbe, anche solo astrattamente, concretare ipotesi di 'grave errore professionale'. Se si accedesse a una così lata e insicura nozione di onere dichiarativo come quella individuata dall' appellata sentenza attraverso la formula della 'onnicomprendività della dichiarazione', e se si accedesse alla sua tesi per cui la violazione di tali oneri dichiarativi giustificerebbe ex se l' esclusione dalle gare, si perverrebbe a una situazione di inaccettabile incertezza e imprevedibilità del diritto, fonte di potenziale aporia di sistema e di danno all' economia del settore, per aver connesso la seria misura dell' esclusione a un novero di violazioni inammissibilmente ampio e potenzialmente indeterminato"* (Cons. Stato, sez. V, sentenza del 21 agosto 2017, n. 4051).
- quanto all' elemento psicologico dell' omissione dichiarativa, lo stesso Consiglio di Stato aveva avuto modo di chiarire, che ai fini della valutazione della sua rilevanza avrebbero dovuto essere necessariamente considerati, tra l' altro: *"- il prevalere di una configurazione più rigorosa dell' onere dichiarativo negli orientamenti giurisprudenziali non era ancora pienamente*

percepibile al momento della presentazione della domanda nella gara in questione (7 settembre 2017);

- ... affinché possa ritenersi integrata la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettera c) del d.lgs. 50/2016, è necessario che le informazioni di cui si lamenta la mancata segnalazione risultino comunque dal Casellario informatico dell'ANAC, come è stato chiarito dalle Linee Guida ANAC n. 6/2016, al punto 4.6. (cfr. Cons. Stato, III, n. 4266/2018; V, n. 2063/2018, n. 5136/2018; n. 6576/2018; n. 3304/2017; n. 3258/2017; CGA n. 71/2019) (Cons. Stato, Sez. III, sentenza 25 settembre 2019 n. 6433).

Considerato, pertanto, che:

- la valutazione indicata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 39/2021, circa l'attitudine delle omissioni dichiarative di per sé ad incidere sull'affidabilità degli operatori partecipanti alla gara, va compiuta alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra ricordato;

Ritenuto che:

- all'esito della complessiva valutazione di tutti gli eventi odiernamente dichiarati – che saranno meglio di seguito specificati e trattati – dei quali i Raggruppamenti concorrenti hanno al tempo omesso la dichiarazione, non ricadendo univocamente nella nozione di “grave errore professionale” di cui all'art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 163 del 2006 secondo l'interpretazione giurisprudenziale restrittiva al tempo vigente, essi concretano omissioni tali da non mettere in dubbio la buona fede dei concorrenti al tempo del loro rilascio, e proprio per quanto sopra argomentato, essi non si ritengono idonei di per sé a incidere sull'affidabilità complessiva degli operatori economici concorrenti, i quali si sono attenuti in buona fede agli indirizzi interpretativi al tempo vigenti;
- pertanto non si ravvisano i presupposti per considerare le dichiarazioni in questione come dolosamente orientate a nascondere alla Stazione Appaltante la reale situazione esistente;

Ritenuto, inoltre, che:

- l'ulteriore valutazione indicata dal Consiglio di Stato, circa l'idoneità o meno dei fatti non dichiarati dagli RTI concorrenti a costituire “grave errore professionale” ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, è stata parimenti condotta da questa Autorità, come di seguito specificato, con riguardo a ciascuno dei Raggruppamenti concorrenti e a ciascuna delle dichiarazioni odiernamente rese dagli stessi. In particolare:

- **Con riferimento all'RTI SOGEPU-ECOCAVE e alla mandante GESENU S.P.A.**, successivamente estromessa dal Raggruppamento:

in merito ai precedenti già oggetto di contenzioso:

- la mandataria Sogepu e l'originaria mandante GESENU s.p.a. hanno dichiarato e relazionato in merito al precedente oggetto del contenzioso deciso dal Consiglio di Stato, ossia la sentenza della Corte dei Conti della Campania n. 1500 del 20 novembre 2014.

In ordine alla mancata dichiarazione, in sede di prequalifica, della condanna per responsabilità erariale subita da Gesenu con la predetta sentenza, questa S.A. condivide le argomentazioni prodotte sul punto dalla concorrente Sogepu e dalla stessa Gesenu, alle quali si fa integralmente rinvio. Non esisteva e non esiste al momento alcuna disposizione normativa, né nel D.Lgs n. 163/2006, né nel D.Lgs n. 50/2016, che qualifichi una condanna in sede erariale, come quella subita da Gesenu, quale grave illecito professionale, possibile motivo di esclusione dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica.

Le stesse Linee Guida ANAC n. 6, nella loro prima formulazione (benché già relative alla diversa e più gravosa disposizione sui requisiti di moralità introdotta dal Nuovo Codice) non prevedono le condanne non definitive della Corte dei Conti tra i provvedimenti oggetto di obbligatoria dichiarazione in sede di gara. Tanto più che, come sopra anticipato, l'orientamento giurisprudenziale assolutamente totalitario al momento in cui Gesenu ha presentato la domanda

di prequalifica, vale a dire il 6 agosto 2015, non imponeva un siffatto onere dichiarativo. In tale quadro normativo e giurisprudenziale è evidente che una condanna per danno erariale, relativa al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tra l'altro ancora *sub iudice* al tempo della dichiarazione (posto che la sentenza di appello è del 2017, data in cui la Gesenu era già stata estromessa dall'RTI) non può ritenersi un'omissione significativa foriera di responsabilità per il concorrente, potendo qualificarsi certamente come omissione scusabile e non idonea ad inficiare l'affidabilità del medesimo. Ciò anche in ragione del fatto che tale pronuncia non definitiva tratta nella sostanza una fattispecie peculiare, in quanto connessa alla situazione emergenziale dei rifiuti che colpì l'intera Regione Campania e il Sud Italia negli ormai risalenti anni 2004-2007, in cui i valori medi di raccolta differenziata, come documentato da Sogepu nelle giustificazioni fornite, risultavano ben lontani da quelli allora imposti alla società Gesenu. La condanna, peraltro, come correttamente osservato dall'RTI concorrente, è di importo minimo rispetto al valore della commessa, così che non potrebbe neppure individuarsi quel requisito di peculiare gravità della condotta di Gesenu tale da imporre un giudizio circa la non affidabilità dell'impresa in questione. Peraltro, la stessa sentenza attribuisce significativi profili di corresponsabilità al Comune di Torre del Greco nella causazione del danno. Ne deriva che, da un lato, l'omessa comunicazione risulta giustificata dall'interpretazione normativa e giurisprudenziale vigente, non potendo qualificarsi come omissione di per sé sanzionabile; dall'altro lato e nel merito, il precedente (specie secondo l'orientamento giurisprudenziale al tempo consolidato e pressoché indiscusso per quanto riguarda l'art. 38 co. 1 lett. f) del Vecchio Codice Appalti) non si ritiene tale da integrare un grave illecito professionale e comunque risulta inidoneo ad attribuire un profilo di inaffidabilità complessiva del concorrente, anche alla luce del proficuo svolgimento da parte di Gesenu del servizio analogo a quello da affidare attualmente erogato per il Sub Ambito n. 2 dell'Umbria.

- Gesenu s.p.a. ha, inoltre, dichiarato nella propria relazione di essere stata destinataria dell'Interdittiva Prefettizia del 26 agosto 2015, che ha poi condotto all'estromissione della stessa società dal Raggruppamento di cui faceva parte per volontà della società mandataria. In relazione all'onere di comunicazione di tale Interdittiva, tuttavia, va rilevato come il TAR Umbria con la sentenza n. 518 del 21 ottobre 2019 si sia già pronunciato in merito, nel senso che *“nessun pregiudizio è derivato alla stazione appaltante, la quale ha sicuramente potuto effettuare tutte le verifiche del caso al fine di scongiurare la violazione del divieto di elusione, in corso di gara, della mancanza di un requisito di partecipazione”* e, sul punto, anche all'esito del giudizio di appello, si è formato il giudicato. L'Informativa, infatti, è stata conosciuta e valutata dalla S.A. che ha ritenuto legittima la riduzione del raggruppamento ad essa conseguente ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, co. 19, del Codice Appalti e 95, co. 1, del d.lgs. n. 159/2011. La dichiarazione è, dunque, irrilevante ai fini del presente procedimento di soccorso istruttorio perché già conosciuta e valutata da AURI e ritenuta legittima in sede giurisdizionale.

in merito ad altre circostanze *medio tempore* intervenute:

- il Raggruppamento ha, inoltre, relazionato in merito ad ogni altra circostanza, anche *medio tempore* intervenuta, che fosse suscettibile di essere qualificata come “grave errore nell'esercizio dell'attività professionale”, ai sensi del ricordato art. 38.

Con riguardo alla mandataria Sogepu, nella propria relazione la stessa ha dichiarato:

A) **Atti di diffida amministrativa.** Sogepu ha dichiarato precedenti atti di diffida amministrativa relativi ad eventi verificatisi nel Polo impiantistico di Belladanza. Gli eventi in questione, pur ritenuti dal concorrente quali circostanze non rilevanti ai fini del grave errore professionale ai sensi dell'art. 38 D.Lgs 163/06, sono state cautelativamente dallo stesso dichiarati, ed AURI ha provveduto ad esaminarle nel loro contenuto al fine di verificarne in concreto la sussumibilità sotto l'art. 38 citato. Dalle giustificazioni addotte e dalla relativa documentazione fornita, alla quale si fa espresso rinvio, emerge che alla maggior parte di tali atti di diffida Sogepu ha già dato ottemperanza, come confermato dall'Autorità procedente e pagato la relativa sanzione amministrativa (D.D. Provincia Perugia n. 467/2915; D.D. Regione Umbria n. 6925/2017; D.D. Regione Umbria n.

9473/2018; D.D. Regione Umbria n. 1986/2020). Il concorrente ha comunicato anche la sottoposizione ad indagini penali per alcune delle fattispecie indicate. In uno di tali casi (D.D. Regione Umbria n. 9473/2018), ricorrendo la particolare tenuità di quanto contestato, il legale rappresentante di Sogepu ha optato per l'oblazione della contestazione, in conseguenza della quale è stata disposta l'archiviazione del relativo procedimento e l'estinzione del reato contravvenzionale. In altri due casi (D.D. Regione Umbria n. 7643/2020 e D.D. Regione Umbria n. 11682/2020), il procedimento penale, ancora in stato embrionale, risulta sospeso ai sensi dell'art. 318-*sexies* D.Lgs. 152/2006, in quanto il termine per l'adempimento alle prescrizioni impartite dall'Autorità procedente non è ancora decorso. Sul punto, con Determina dell'A.U. di Sogepu, trasmessa in sede di giustificazioni, il concorrente ha già manifestato l'intenzione di procedere all'adempimento delle prescrizioni impartite, con conseguente pagamento della sanzione amministrativa o comunque di aderire al procedimento di oblazione. Si evidenzia sul punto che le Linee Guida ANAC n. 6 (benché riferite alla ben più gravosa disposizione normativa dell'art. 80 Nuovo Codice), con riguardo ai mezzi di prova atti a costituire "grave illecito professionale", limitano la rilevanza dei procedimenti penali ai soli casi in cui sia intervenuta una sentenza esecutiva ovvero una sentenza di condanna non definitiva, da escludere nella specie. La mera sottoposizione a procedimento penale e la sua estinzione non si ritengono, pertanto, soggette ad onere dichiarativo, o comunque la mancata comunicazione non può considerarsi colposa e/o in mala fede e quindi sanzionabile di per sé, né si ritengono nel merito quali precedenti idonei a comportare l'esclusione del concorrente perché causa di sua inaffidabilità.

Dalla complessiva valutazione di quanto esposto, le giustificazioni si ritengono condivisibili e ad esse si rimanda. Tali fattispecie, infatti, non si ritengono rilevanti ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 e comunque la mancata dichiarazione si ritiene suscettibile di essere configurata quale errore scusabile e non inficia l'affidabilità dell'impresa. Nel merito, inoltre, le circostanze dichiarate non si ritengono idonee a dimostrare una complessiva inattendibilità o inaffidabilità del concorrente, sia in ragione dell'avvenuto adempimento a tutte le prescrizioni impartite (ad eccezione di quelle ancora in corso), sia in considerazione della particolare tenuità delle sanzioni amministrative comminate.

- B) Verbali di accertamento di adempimento spontaneo ARPA Umbria.** Il concorrente ha dichiarato due fattispecie di contestazione da parte di ARPA Umbria per inosservanza delle disposizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale. Dalla lettura delle giustificazioni e della relativa documentazione si evince come l'inosservanza eccepita non sia pacifica, poiché oggetto di contestazione nel merito da parte del concorrente e, ad ogni modo, dalla lettura del verbale di ARPA, risulta accertato l'avvenuto adempimento spontaneo del concorrente, come confermato da ARPA stessa; adempimento idoneo ad estinguere la contravvenzione e a far cessare eventuali situazioni di pericolo o attività potenzialmente pericolose, come affermato nel verbale. Si ritiene, pertanto, che la contestazione – anche alla luce delle fattispecie contemplate dalle Linee Guida ANAC n. 6 quali idonei mezzi di prova – non sia rilevante a comprovare alcun grave errore professionale, né rientra tra le ipotesi per cui sarebbe stata obbligatoria la previa dichiarazione alla Stazione Appaltante. Ad ogni modo, la mancata comunicazione si ritiene qualificabile quale errore scusabile e non inficia l'affidabilità complessiva dell'impresa.
- C) Diffida amministrativa Centro di Raccolta Via Mascagni Città di Castello.** Il concorrente ha dichiarato, altresì, la diffida subita a seguito del superamento di uno dei valori limite per lo scarico in pubblica fognatura con riguardo al predetto CDR. La contestazione è stata riscontrata da Sogepu con apposita relazione tecnica prodotta in sede di soccorso istruttorio, dalla quale questa Autorità, sulla base dello stesso parere di Umbra Acque ivi contenuto, ha potuto prendere atto del carattere accidentale ed eccezionale dell'evento, comunque integralmente riparato dal concorrente con attestazione del rientro dei valori nei limiti consentiti. Come dimostra anche la sanzione amministrativa minima comminata, il precedente, oltre a non ritenersi qualificabile quale ipotesi di grave errore professionale

riconducibile all'art. 38 del Vecchio Codice, non è sussumibile neppure nei mezzi di prova adeguati secondo le Linee Guida ANAC n. 6 a dimostrare una condizioni espulsiva ai sensi del Nuovo Codice. Non sussisteva, pertanto, alcun onere dichiarativo in merito, o comunque non si ritiene rilevante e, trattandosi di evento di particolare tenuità rispetto al valore della commessa eseguita esso risulta comunque non idoneo ad inficiare l'affidabilità dell'operatore economico.

D) Ordine di esibizione (omissis) e indagine per violazione art. (omissis). Il concorrente ha dichiarato la sottoposizione del proprio legale rappresentante ad indagine penale per la pretesa violazione dell'art. (omissis) e di aver ricevuto un ordine di esibizione documentale per tale fattispecie da parte della (omissis). I fatti dichiarati, tuttavia, per le medesime ragioni suesposte, attenendo ad un mero procedimento di indagine, risultano irrilevanti ai fini dei requisiti di moralità di cui all'art. 38 Vecchio Codice. Non sussisteva alcun obbligo dichiarativo sul punto in capo al concorrente e comunque, anche alla luce della documentata motivazione fornita, il precedente e la sua mancata comunicazione non sono ritenuti da questa S.A. idonei ad inficiare l'affidabilità complessiva dell'operatore.

E) Indagini sulla società (omissis). E' stata, altresì, dichiarata la sottoposizione ad indagini del (omissis) del concorrente per fatti risalenti al periodo intercorrente tra il 1.1.2008 ed il 30.9.2013. Tali fatti attengono al ruolo di amministratore di altra società rispetto a Sogepu. L'indagine, come è stato dichiarato, non ha sino ad oggi portato ad alcun provvedimento di rinvio a giudizio o altra comunicazione in capo (omissis) di Sogepu. Trattandosi di circostanze riconducibili ad altra società, per le quali, inoltre, non è stata adottata alcuna pronuncia di condanna e neppure di rinvio a giudizio, ormai risalenti nel tempo, esse risultano irrilevanti ai fini del giudizio di affidabilità del concorrente e comunque non idonee ad inficiarne l'affidabilità complessiva, né possono dirsi sussistenti univoci obblighi dichiarativi in merito.

Complessivamente, dunque, devono essere condivise le giustificazioni addotte da Sogepu in ordine alle irregolarità ambientali dichiarate ed ai procedimenti penali in stato embrionale che hanno interessato il legale rappresentante della società, trattandosi di circostanze di particolare tenuità per le quali non risulta sussistere un univoco onere dichiarativo. Infatti, come detto, le stesse Linee Guida ANAC n. 6 ricomprendono quali mezzi di prova adeguati e significativi per la dimostrazione del grave errore professionale le sentenze di condanna, anche non definitive, e non la mera sottoposizione ad indagini del concorrente. Va rilevato, inoltre, che le medesime Linee Guida impongono un apprezzamento complessivo del candidato in relazione alla specifica prestazione affidata e, nella specie, i fatti dichiarati non sono idonei a stravolgere il giudizio complessivo di affidabilità del concorrente, derivante dal corretto espletamento del servizio che egli attualmente svolge in favore di alcuni dei Comuni appartenenti al Sub Ambito n. 1 di AURI.

Con riguardo alla mandante Ecocave, con note del 30/1/2021 e 10/2/2021, essa ha cautelativamente dichiarato nella propria relazione pregresse circostanze attinenti a procedimenti di diffida per violazione di disposizioni in materia ambientale:

1a) Avvio procedimento diffida per inottemperanza prescrizioni AIA 31.7.2012. Le giustificazioni predisposte dall'operatore economico, alle quali si fa espresso rinvio, si ritengono sufficienti a confermare l'insussistenza di omissioni dichiarative di rilievo ai fini della sua affidabilità complessiva. In particolare, con riguardo alla comunicazione della Provincia di Perugia del 31.7.2012, emerge che con atto dell'ottobre 2012 la Provincia ha concluso il procedimento di diffida ritenendo che i rilievi formulati da ARPA non costituissero violazione dall'AIA.

2a) diffida Regione Umbria n. 8986/2016. Con riguardo alla diffida adottata da parte della Regione Umbria n. 8986 del 23.9.2016, dalle giustificazioni addotte e dalla relativa documentazione, cui si rinvia, emerge che Ecocave abbia ottemperato alle prescrizioni impartite e pagato la relativa sanzione amministrativa. Dalla complessiva valutazione di quanto esposto dal concorrente, tali fattispecie non si ritengono rilevanti ai sensi dell'art. 38 D.lgs. 163/2006, né rientrano tra le ipotesi per cui sarebbe stata obbligatoria la previa dichiarazione alla Stazione Appaltante. In ogni caso, il dato normativo e giurisprudenziale

vigente al momento della presentazione della domanda circa gli oneri dichiarativi dei concorrenti induce a ritenere insussistente una chiara ed univoca percezione di un onere dichiarativo sul punto e, dunque, va escluso ogni profilo colposo in merito. Nel merito, inoltre, tali precedenti non si ritengono idonei a dimostrare una complessiva inattendibilità o inaffidabilità del concorrente, sia in ragione dell'avvenuto adempimento alle prescrizioni impartite, sia in considerazione della tenuità delle sanzioni amministrative comminate.

3a) D.D. Regione Umbria n. 2532/2019. Con riguardo alla diffida regionale di cui alla D.D. n. 2532/2019, le giustificazioni fornite da Ecocave dimostrano che il provvedimento di diffida è stato annullato dal TAR Umbria con sentenza n. 373 del 12.8.2020. Ad ogni modo, dalla documentazione trasmessa, cui si rimanda, la medesima Regione Umbria risulta aver confermato che l'operatore si è attivato per la verifica ed il controllo delle attività di scarico e attestato l'immediato ripristino della conformità dei relativi valori. Alla luce di quanto sopra, nonché all'esito del giudizio amministrativo citato, l'avvio del connesso procedimento penale dichiarato non appare rilevante, anche in ragione delle considerazioni sopra esposte in merito ai mezzi di prova adeguati indicati nelle Linee Guida ANAC n. 6, limitati a sentenze di condanna e non, dunque, a procedimenti in fase embrionale. Si ritiene, pertanto, insussistente un onere dichiarativo sul punto, o comunque non configurante comportamento lesivo dell'affidabilità complessiva del concorrente.

B) Impianto trattamento Umbertide. Ecocave ha dichiarato, altresì, l'elevazione di verbale di prescrizione da parte di ARPA Umbria con riguardo all'impianto di trattamento dei reflui extra fognari di Umbertide. Dalla documentazione fornita emerge che il verbale è stato immediatamente ottemperato, in parte, e per la restante parte, a seguito di diffida regionale n. 6929 del 4.8.2020 e del successivo aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico, le prescrizioni imposte sono da intendersi adempiute. La Regione ha definitivamente archiviato il procedimento con D.D. n. 11926 del 14.12.2020.

Anche con riguardo a tale circostanza, quindi, valgono le considerazioni suesposte circa l'insussistenza di un obbligo dichiarativo sul punto e, comunque, l'affidabilità complessiva dell'operatore non si ritiene inficiata dal precedente in questione, né dalla sua mancata comunicazione, avendo egli ottemperato alle prescrizioni imposte, relative tutte ad irregolarità di particolare tenuità.

Con riguardo a Gesenu s.p.a. (originaria mandante, successivamente estromessa dal Raggruppamento, con atto del 4 luglio 2016) essa, nei sotto richiamati punti della propria relazione, ha dichiarato:

1. Procedimento penale RGN (Omissis) R.G. G.I.P. Quanto al procedimento penale citato, alla luce delle giustificazioni e della documentazione fornita da Gesenu, che possono essere condivise e alle quali si rimanda integralmente, la Società è venuta a conoscenza della pendenza del procedimento penale in questione in data 12 ottobre 2015, in occasione dell'esecuzione del (omissis) del 9 ottobre 2015.

Il (omissis), tuttavia, come evidenziato da Gesenu, dava effettivamente conto della sussistenza di un procedimento ad uno stato meramente embrionale, ove erano state formulate solo ipotesi di reato la cui fondatezza risultava dubbia, posto che (omissis) in parola disponeva proprio l'effettuazione di attività di verifica tecnica volta a dare un riscontro alle ipotesi accusatorie. Va condiviso quanto argomentato da Gesenu sul punto, ossia che, coerentemente con la giurisprudenza amministrativa all'epoca prevalente, non sussisteva, in merito a tali circostanze, un chiaro onere dichiarativo al momento della partecipazione alla fase di prequalifica della presente Gara e, ad ogni modo, l'omissione non si ritiene integrare alcuna colposa negligenza per l'equivocità della normativa e della giurisprudenza al tempo vigente. Né il precedente era tale da mettere in dubbio la complessiva affidabilità dell'operatore che, tutt'oggi, effettua proficuamente il servizio in favore del Sub Ambito n. 2 Umbria. Inoltre, sia l'attuazione del successivo (omissis) (occorso in data 29 novembre 2016), sia la notifica (omissis) (del 7 luglio 2017) e (omissis) (3 ottobre 2018) sono circostanze successive all'estromissione di Gesenu dall'RTI, così che una loro dichiarazione in gara sarebbe risultata impossibile e indebita,

non essendo più la società Gesenu un soggetto concorrente alla procedura ed una loro valutazione da parte della S.A. risulterebbe assolutamente impropria ed irrilevante essendo Gesenu ormai estranea al raggruppamento.

2. **(omissis) sentenza n. (omissis).** La circostanza dichiarata è successiva all'intervenuta estromissione del soggetto dall'RTI concorrente. Di conseguenza le vicende successive a tale data, come sopra anticipato, risultano del tutto irrilevanti in relazione all'odierna procedura.
3. **Procedimento penale R.G.N.R. (omissis).** Per quanto concerne il procedimento penale R.G.N.R. (omissis), come riferito dalla società, risulta dall'esame della documentazione fornita, che essa ne è venuta a conoscenza soltanto a seguito del ricevimento, da parte degli (omissis), notificato agli interessati in data 18 ottobre 2016. La conoscenza è, pertanto, successiva all'estromissione e, dunque irrilevante per le ragioni già sopra esposte.
4. **Ulteriori dichiarazioni Gesenu.** Gesenu ha dichiarato, inoltre, ai punti 6-10 della relazione giustificativa richiesta (prot. Gesenu 1288255 del 1/2/2021) tutta una serie di circostanze (omissis, verbali prescrittivi ARPA, nonché applicazione di penali contrattuali) le quali risultano tutte successive alla data di estromissione e, dunque, non rilevanti in questa sede per le ragioni suesposte.

La società Gesenu, inoltre, con la nota prot. n. 998 del 2/2/2021, ha rappresentato impropriamente ad AURI il permanere del proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto nell'ambito del Raggruppamento Sogepu-Ecocave, dal quale, tuttavia, la stessa Gesenu è già stata estromessa dalla mandataria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37, co. 19, del Codice Appalti e 95, co. 1, del D.Lgs. n. 159/2011, con atto negoziale comunicato ad AURI in data 5/9/2016, consistente nella risoluzione di diritto del rapporto contrattuale inerente la sua partecipazione alla compagine associativa. Su tale estromissione, come noto a Gesenu, si è già pronunciata l'ANAC con il parere di precontenzioso prot. n. 3655 in data 8 agosto 2017, escludendo che questa Stazione Appaltante possa riammettere la società "*stante l'ormai intervenuta risoluzione del contratto di RTI e la dichiarata mancanza di interesse da parte di Sogepu alla sua reintegrazione nel raggruppamento*". All'esito di tale estromissione, peraltro, Gesenu avviava un contenzioso innanzi al TAR Umbria, nell'ambito del quale, dapprima, veniva pronunciata l'ordinanza cautelare n. 196 del 23/11/2017, con la quale il TAR chiariva che le "*questioni sollevate dalla ricorrente [erano inerenti] ai rapporti interprivati con la capogruppo del r.t.i. Sogepu s.p.a.*", non dunque al procedimento pubblicistico condotto da AURI, e specificava "*l'efficacia successiva, dell'intervenuta revoca della misura interdittiva, rispetto al termine della gara*"; successivamente, veniva adottata la sentenza n. 347 del 17/5/2018, con cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia "*conformemente alla volontà espressa dalla ricorrente [Gesenu]*" che non ha avuto interesse a coltivare l'azione intrapresa.

Come già constatato ed acclarato da ANAC, pertanto, non sussiste alcun potere di AURI diretto a consentire la riammissione di Gesenu nel Raggruppamento e, dunque, la sua riammissione alla Gara.

Quanto sopra trova ulteriore conferma alla luce di quanto espressamente rappresentato dalla mandataria Sogepu con la nota acquisita al prot. n. 1370 del 13/1/2021, nella quale la stessa Sogepu ha nuovamente ribadito l'estraneità di Gesenu all'RTI.

Ne consegue l'inconferenza in questa sede della richiesta avanzata da Gesenu e, in ogni caso, la sua inaccogliabilità per le ragioni già ampiamente trattate e comunicate ad essa con la nota prot. 4721 del 15.09.2017, con cui AURI aveva già respinto al tempo l'istanza della ricorrente.

Alla luce delle motivazioni sopra articolate, si ritiene pertanto di concludere il procedimento di soccorso istruttorio in senso favorevole all'RTI concorrente, confermandone la sua ammissione alla Gara, nella attuale compagine.

- **Con riferimento all'RTI DIODORO-TeAm:**

in merito ai precedenti già oggetto di contenzioso:

- la mandataria Diodoro ha dichiarato e relazionato in merito al precedente oggetto del contenzioso deciso dal Consiglio di Stato, ossia la revoca dell'affidamento disposta dal Comune di Sacrofano relativa all'anno 2011.

La revoca dell'affidamento e la determina di risoluzione risultano intervenute in data 5 agosto 2011. Rispetto alla data di presentazione della domanda di partecipazione (20 agosto 2015) e a quella di presentazione dell'offerta (31 luglio 2018), anche qualora il fatto fosse qualificabile quale precedente "errore professionale", circostanza comunque da escludere alla luce di quanto sopra premesso in merito all'orientamento giurisprudenziale al tempo vigente, esso risulta non rilevante in considerazione del termine ultra-triennale ormai trascorso, come sancito dall'art. 57, § 7, della direttiva 2014/24/UE, norma *self-executing* e direttamente applicabile alla Gara in esame, come già affermato in via pretoria anche sotto la vigenza dell'art. 38 citato del Vecchio Codice Appalti (da ultimo Cons. St., sez. V, 21 novembre 2018, n. 6576; Cons. Stato, sez. V, 6 maggio 2019, n. 2895). Non risulta, pertanto, alcuna colposa omissione circa la dichiarazione del precedente, né essa si ritiene di per sé idonea ad inficiare l'affidabilità del concorrente. In ogni caso, come indicato nelle giustificazioni prodotte, a cui si rinvia in quanto condivise da questa S.A., l'atto transattivo stipulato con il Comune di Sacrofano dimostra la tacitazione della controversia mediante reciproche concessioni tra la ditta e il Comune e, rispetto all'importo complessivo preteso dalla Diodoro, si nota l'esiguità degli importi decurtati da tale importo a fronte delle contestazioni mosse e, dunque, la lieve entità contestazioni medesime. Quindi, il precedente non risulta idoneo neppure nel merito ad inficiare l'affidabilità complessiva del concorrente. Le considerazioni espresse dall'impresa sono dunque ritenute condivisibili.

- Quanto ai procedimenti penali trattati nell'ambito del contenzioso innanzi al TAR Umbria e relativi alla gestione dei contratti di appalto con i Comuni di Silvi e Roseto degli Abruzzi (RGNR omissis), la mandataria ha relazionato in ordine agli stessi in considerazione delle specifiche richieste rivolte sul punto da AURI. Alla luce delle giustificazioni presentate dal concorrente emerge che, per i contratti in questione, vi è stato un unico procedimento penale, che risulta ancora in corso, per cui al momento non risultano eventuali condanne penali non dichiarate. L'insussistenza di provvedimenti di condanna è confermata anche dall'aver il concorrente conseguito il *rating* di legalità da parte dell'AGCM. Le stesse Linee Guida ANAC n. 6 (benché riferite alla ben più stringente disposizione normativa dell'art. 80 Nuovo Codice sui mezzi di prova atti a costituire "grave illecito professionale") come sopra anticipato, limitano la rilevanza dei procedimenti penali ex art. (omissis). ai soli casi in cui sia intervenuta sentenza di condanna non definitiva, da escludere nella specie. La medesima considerazione è contenuta nella Relazione AIR ANAC del 21.9.2016. Il procedimento non era, dunque, soggetto all'obbligo dichiarativo al momento della presentazione dell'offerta o comunque, alla luce del quadro normativo/regolamentare e giurisprudenziale al tempo vigente, trattasi in ogni caso di omissione scusabile commessa in buona fede. La circostanza, inoltre, per non essere intervenuta alcuna sentenza di condanna (non definitiva), e per aver il concorrente conseguito il rating di legalità AGCM, si ritiene non idonea ad inficiare nel suo complesso l'integrità e l'affidabilità dell'operatore economico.

in merito ad altre circostanze *medio tempore* intervenute:

- il Raggruppamento ha, inoltre, relazionato in merito ad ogni altra circostanza, anche *medio tempore* intervenuta, che fosse suscettibile di essere qualificata come "grave errore nell'esercizio dell'attività professionale", ai sensi del ricordato art. 38.

Con riguardo alla mandataria Diodoro, nei sotto richiamati punti della propria relazione, essa ha dichiarato:

1. **Risoluzione consensuale Comune di Marcellina.** Le giustificazioni prodotte dalla concorrente, cui si rimanda, possono essere condivise in merito alla non rilevanza della risoluzione consensuale in questione. Dalla verifica dei contenuti dell'accordo risolutivo inviato, infatti, risulta che il Comune di Marcellina ha espressamente confermato lo svolgimento del servizio con buon esito e a regola d'arte, senza alcuna contestazione in

merito.

2. **Rinvio a giudizio per presunta violazione (omissis).** Diodoro dichiara, altresì, due ulteriori procedimenti penali. Quanto a quello appena citato, alla luce delle giustificazioni presentate dal concorrente e della documentazione esaminata, cui si rimanda, emerge che il procedimento penale risulta ancora in corso e non sussistono condanne penali non dichiarate. Alla luce delle già citate Linee Guida ANAC n. 6, la rilevanza dei procedimenti penali concernenti i reati “previsti dal (omissis), quali mezzi di prova atti a costituire “grave illecito professionale”, è limitata ai casi in cui sia intervenuta una sentenza di condanna non definitiva, da escludere nella specie. Peraltro, tali reati non erano neppure contemplati nella originaria versione delle Linee Guida citate e nella correlata Relazione AIR del 21.9.2016. Il procedimento in corso non si ritiene, dunque, soggetto all’obbligo dichiarativo e comunque l’omessa dichiarazione non si ritiene rilevante. Ad ogni modo, nel merito, esso non è idoneo, anche alla luce delle argomentazioni fornite dal concorrente, ad inficiare nel suo complesso l’integrità e l’affidabilità di quest’ultimo.
- 3.. **Procedimento penale RGNR (omissis).** Il secondo procedimento dichiarato, come risulta dalla documentazione offerta, è stato definito con sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste. Dalla lettura della sentenza emerge che (omissis) è stato compiuto senza violazione di alcuna norma di legge penalmente rilevante. Ne consegue l’irrelevanza della circostanza dichiarata ai fini del grave errore professionale.

Con riguardo alla mandante Te.Am, con ulteriore e facoltativa dichiarazione del 20/1/2021, questa ha reso dichiarazione negativa in merito a potenziali circostanze riconducibili all’art. 38, comma 1, lett. f) del Vecchio Codice.

Alla luce delle motivazioni sopra articolate, si ritiene pertanto di concludere il procedimento di soccorso istruttorio in senso favorevole all’RTI concorrente, confermandone la sua ammissione alla Gara.

• **Con riferimento all’RTI TeknoService-Stirano:**

in merito ai precedenti già oggetto di contenzioso e alle altre circostanze *medio tempore* intervenute:

la mandataria TeknoService ha dichiarato e relazionato in merito al precedente oggetto del contenzioso deciso dal Consiglio di Stato, ossia la risoluzione del contratto in essere con il Comune di Vico del Gargano, nonché in merito ad alcune altre circostanze consistenti in pregresse risoluzioni consensuali intervenute con altre Amministrazioni ed a procedimenti penali pendenti nei confronti del legale rappresentante della società e della medesima società ai sensi del D.Lgs. 231/01; l’impresa ha relazionato, altresì, in ordine alla sua affidabilità, documentando numerosi premi conseguiti da Legambiente, eccellenti risultati attestati nell’esecuzione del servizio da numerose Amministrazioni e il conseguimento del *rating* di legalità AGCM.

Tuttavia, con propria nota, acquisita da AURI al prot. n. 2610 del 19/3/2021, il Raggruppamento ha manifestato di non essere più interessato all’appalto e, richiamati gli artt. 5 della Lettera di invito e 11, comma 6, del D.Lgs. 163/2006, ha ritirato la propria offerta. Considerato che il termine di validità dell’offerta indicato dall’art. 5 della Lettera di invito è effettivamente decorso, AURI prende atto della volontà del Raggruppamento di ritirare l’offerta medesima.

Per quanto concerne la valutazione delle dichiarazioni rese, pertanto, la stessa appare del tutto irrilevante e superflua, essendo il Raggruppamento ormai fuoriuscito dalla Gara.

Alla luce delle motivazioni sopra articolate e del ritiro della propria offerta, si prende atto della fuoriuscita del Raggruppamento dalla presente Gara.

Alla luce di quanto premesso e considerato,

Visto

- il D.Lgs.163/2006;

-
- l'istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall'art. 3;
 - l'art. 107, co. 3 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1. di concludere il procedimento di soccorso istruttorio avviato confermando l'ammissibilità alla Gara degli operatori economici RTI Sogepu-Ecocave e RTI Diodoro-TeAm;
2. di prendere atto della sopravvenuta comunicazione di ritiro della propria offerta dalla Gara da parte dell'RTI TeknoService-Stirano, che non risulta quindi più annoverabile tra i concorrenti della procedura in oggetto;
3. di riservarsi l'adozione degli ulteriori provvedimenti diretti ad assicurare il prosieguo della procedura e la conseguente aggiudicazione definitiva;
4. di notificare la presente determinazione ai concorrenti interessati;
5. di pubblicare la presente determinazione nel sito internet dell'Auri.

IL DIRIGENTE
F.to Dott. Giuseppe Rossi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Visti gli atti d'ufficio, che la presente determinazione, è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 08-04-2021, come previsto dall'art.124, c.1, del T.U. n.267/2000 e s.m.i., ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

08-04-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa Mezzanotte Catia